

Comune di Quartucciu

PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Politiche Sociali

Regolamento per il funzionamento del Centro di Aggregazione Sociale per Anziani “Casa Cossu”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2015

CAPO I

FINALITÀ ED OGGETTO

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. Il funzionamento del Centro di Aggregazione Sociale per Anziani “Casa Cossu”, di seguito per brevità denominato Centro Anziani, istituito dal Comune di Quartucciu nell’ambito delle competenze attribuite agli enti locali dalle vigenti normative nazionali e regionali, è disciplinato dal seguente regolamento.
2. Il Centro Anziani “Casa Cossu” è destinato a promuovere l'aggregazione delle anziane e degli anziani di Quartucciu, secondo la volontà dei donatori dell'immobile, signori Umberto e Sara Cossu. Si ispira ai principi della partecipazione, autorealizzazione e tutela della dignità degli anziani, ed opera nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed alla loro presenza nel territorio come risorse attive.
3. Il Centro Anziani fa parte della rete dei servizi sociali territoriali e deve quindi attenersi alle normative ed ai regolamenti vigenti. Costituisce a livello comunale un luogo di aggregazione e di propulsione alla vita sociale, culturale e ricreativa del territorio. Promuove l’inclusione sociale dell’anziano nella comunità di appartenenza e l’integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti nel territorio in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo.
4. Il Centro Anziani dipende funzionalmente ed amministrativamente dal Comune di Quartucciu.

Art. 2

Sede del Centro Anziani

1. Il Centro Anziani ha sede nell'immobile ubicato in Quartucciu nella via Nazionale n. 109 angolo Vico IV Nazionale.
2. Il Centro Anziani è stato autorizzato al funzionamento con determinazione del Direttore del Servizio delle Politiche Sociali dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 2555 del 13.11.2003, ai sensi dell’art. 41 della ex L.R. n. 4/88.

Art. 3

Destinatari del Centro Anziani

1. La partecipazione alle attività del Centro Anziani è riservata agli iscritti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, nonché ai loro coniugi o conviventi anche di età inferiore, che risiedono o che abbiano risieduto a Quartucciu . Nel caso di pensionati o invalidi è sufficiente che abbiano compiuto i cinquanta anni di età e l’iscrizione è consentita anche al coniuge o convivente.

Art. 4

Modalità per l’iscrizione al Centro Anziani

1. Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno su apposito modulo predisposto dal Settore Politiche Sociali e presentate al protocollo generale dell’Ente.

2. L'elenco degli iscritti, costantemente aggiornato, è custodito presso il Settore Politiche Sociali e consegnato in copia al Centro Anziani.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno le iscrizioni **devono** essere rinnovate.

Art. 5

Attività del Centro Anziani

1. Le attività del Centro Anziani, nell'ambito della propria autonomia di programmazione e gestione, condivisa con l'Amministrazione comunale e nel rispetto dell'individualità dell'anziano, possono riguardare in particolare gli ambiti:
 - a) ricreativo-culturale, eventi culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina, riunioni conviviali;
 - b) ludico-motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso la sede del centro, o presso altri impianti sportivi, ricreativi e teatri;
 - c) culturale intergenerazionale, per custodire e tramandare i valori culturali della comunità e valorizzare le tradizioni e gli antichi mestieri;
 - d) formativo e informativo, su tematiche relative alla promozione della salute o su argomenti letterari, artistici, sportivi e di attualità;
 - e) sociale, quali la partecipazione degli anziani ad attività sociali come il volontariato, la vigilanza presso le scuole, le biblioteche e i giardini pubblici.

CAPO II
ORGANISMI DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 6
Gestione del Centro Anziani

1. Il Centro Anziani è gestito dagli organismi di cui al successivo articolo 7.

Art. 7
Organismi di gestione e coordinamento

1. Sono organismi di gestione e coordinamento:
 - l'Assemblea degli iscritti;
 - il Comitato di gestione;
 - il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di gestione.

Art. 8
Assemblea degli iscritti

1. L'Assemblea degli iscritti è composta dagli iscritti al Centro Anziani.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
3. La convocazione dell'Assemblea degli iscritti è effettuata tramite avviso affisso nella bacheca del Centro Anziani almeno 15 giorni prima della data di svolgimento contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Copia della convocazione è inviata, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione Comunale.
5. Si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta ci sia la richiesta di almeno un quinto degli iscritti ed è inoltre convocata ad ogni rinnovo del Comitato di Gestione almeno 60 giorni prima della scadenza dello stesso.
6. L'Assemblea degli iscritti può essere convocata anche dall'Amministrazione Comunale qualora ve ne sia la necessità.
7. L'Assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti. Per l'approvazione e la modifica del regolamento interno è comunque richiesta la presenza di almeno un terzo degli iscritti.

Art. 9
Compiti dell'Assemblea degli iscritti

1. L'Assemblea degli iscritti ha il compito di:
 - a) eleggere i componenti del Comitato di Gestione;
 - b) approvare il regolamento interno sul funzionamento del Centro e le sue modifiche;
 - c) favorire lo scambio di informazioni riguardanti il funzionamento e le attività del Centro Anziani;
 - d) raccogliere le istanze degli iscritti e proporre specifiche attività e iniziative, partecipando fattivamente alla definizione delle linee generali sulle attività del Centro Anziani.
2. Le decisioni dell'Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 10
Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea degli iscritti.

Art. 11
Compiti del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione nella prima seduta, da convocarsi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, elegge al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario a maggioranza dei suoi componenti. Il verbale della prima seduta con l'indicazione delle cariche elette è trasmesso al Settore Politiche Sociali del Comune per essere ratificato mediante determinazione del Responsabile del Settore.
2. Il Comitato di gestione:
 - a. propone al Settore Politiche Sociali una programmazione che contenga iniziative e attività in favore degli anziani del Centro, tenendo conto delle proposte dell'Assemblea degli iscritti;
 - b. sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti proposte di iniziative per le attività del Centro su richiesta dell'Amministrazione comunale;
 - c. predispone il regolamento interno sul funzionamento del Centro e le sue modifiche;
 - d. cura e custodisce il registro delle presenze giornaliere e ne consegna copia al Settore Politiche Sociali a cadenza mensile;
 - e. sollecita e favorisce la più ampia partecipazione degli iscritti alla gestione del Centro Anziani;
 - f. inoltra ai competenti Uffici comunali le richieste di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la sede del Centro, nonché ogni altra richiesta che comporti l'utilizzo di servizi dell'Amministrazione comunale;
 - g. concorda con il Settore Politiche Sociali l'orario di apertura e di chiusura del Centro Anziani garantendone il funzionamento anche nei giorni festivi ed in particolare nel periodo estivo, assegnando turni di presenza dei componenti il Comitato di gestione. La chiave del Centro Anziani è custodita dal Presidente che ne è responsabile. Le modalità dell'utilizzo delle chiavi sono disciplinate nel regolamento interno;
 - h. assicura la custodia del materiale esistente nel Centro Anziani (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie.. .);
 - i. promuove, in accordo con l'Amministrazione comunale, l'impegno solidale degli iscritti al Centro in attività socialmente utili;
 - j. provvede, su richiesta dell'Amministrazione comunale, alla divulgazione di informazioni agli iscritti inerenti i servizi e la loro dislocazione sul territorio;
 - k. supervisiona l'attività del Centro, la sua funzionalità e il rispetto del presente regolamento e del regolamento interno.

Art. 12
Elezioni del Comitato di Gestione

1. Le elezioni sono indette dall'Amministrazione comunale nei 60 giorni precedenti la data di scadenza del Comitato in carica. Tale data è comunicata mediante avviso pubblico affisso nelle bacheche comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Possono votare ed essere votati come componenti del Comitato di Gestione gli iscritti al Centro da almeno due mesi.
3. Non possono candidarsi a componenti del Comitato di Gestione i consiglieri comunali, i componenti della Giunta comunale, i dipendenti comunali.
4. Le proposte di candidatura o autocandidatura sono presentate al Settore Politiche Sociali su apposito modulo almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
5. La candidatura deve essere sottoscritta dal candidato per accettazione.
6. La lista delle candidature per il Comitato di Gestione è resa pubblica mediante affissione alla bacheca del Centro almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 13

Procedure per l'elezione del Comitato di Gestione

1. Il Settore Politiche Sociali del Comune, a cui compete l'organizzazione delle operazioni di voto, predispone:
 - a. il modello per la candidatura o autocandidatura;
 - b. la lista dei candidati;
 - c. l'elenco degli iscritti aventi diritto di voto;
 - d. le schede elettorali;
 - e. i modelli dei verbali;
 - f. l'urna.
2. Le operazioni di voto si tengono in un'unica giornata.
3. Il seggio elettorale è così composto:
 - a. un presidente scelto tra il personale del Settore Politiche Sociali del Comune;
 - b. tre scrutatori, di cui uno del Settore Politiche Sociali e due sorteggiati tra gli iscritti non candidati che si propongono per tale compito.
4. Ad ogni elettore è consegnata una scheda autenticata dal Presidente del seggio e dai tre scrutatori. Nella scheda per l'elezione del Comitato di Gestione **sono** riportati, in ordine alfabetico, il cognome ed il nome di tutti i candidati/e.
5. Gli elettori possono esprimere, a scrutinio segreto, fino a cinque preferenze.
6. Le preferenze devono essere espresse apponendo una crocetta a fianco dei candidati indicati nella scheda elettorale.
7. Risultano elette le cinque persone che riportano il maggior numero di preferenze.
8. A parità di preferenze è eletto il/la più anziano/a.
9. Tra i cinque eletti, i generi sono rappresentati in rapporto tre e due. Qualora non siano stati eletti due componenti di genere diverso, si individueranno tra i non eletti, quelli che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
10. Le procedure di elezione del Comitato di Gestione sono valide se partecipano alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto.
11. Le operazioni elettorali avvengono nella sede del Centro Anziani o altro spazio individuato dall'Amministrazione comunale.
12. Lo spoglio delle schede avviene il giorno successivo alla chiusura delle votazioni, in seduta aperta.
13. La lista dei candidati riportante il numero dei voti ottenuti è affissa nella bacheca del Centro Anziani.
14. Delle operazioni di voto è redatto apposito verbale dal Presidente di seggio, da tenersi agli atti del Settore Politiche Sociali.
15. Il Responsabile del Settore Politiche Sociali con propria determinazione, ratifica l'esito delle elezioni.

Art. 14
Durata in carica del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento degli eletti e fino all'insediamento del nuovo Comitato di gestione.
2. I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica per dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a 5 riunioni consecutive, per decesso o impedimento permanente. Il componente cessato è sostituito con il primo dei non eletti di pari genere.
3. La lista dei non eletti rimane valida fino alla scadenza del Comitato di Gestione e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato di Gestione.
4. Nel caso di esaurimento della lista dei non eletti o impossibilità di surroga dei componenti decaduti, il Comitato di Gestione esercita legittimamente le proprie funzioni fino a che vi siano in carica almeno tre componenti.
5. Qualora il Comitato di Gestione non sia in grado di funzionare regolarmente ovvero qualora un terzo dei componenti l'Assemblea degli iscritti ne richieda lo scioglimento motivato, si procede a nuove elezioni.

Art. 15
Validità delle sedute del Comitato di Gestione

1. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.
2. Le sedute sono convocate e presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente.

Art. 16
Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono svolte a titolo gratuito.

Art. 17
Regolamento interno

1. Il Centro Anziani si dota di un regolamento interno che contiene regole per la convivenza all'interno del Centro stesso. In particolare contiene regole riguardanti il comportamento da osservare durante la fruizione del Centro e l'uso ed il rispetto dei locali e delle attrezzature.
2. Il regolamento interno è predisposto dal Comitato di Gestione entro tre mesi dall'insediamento, approvato dall'Assemblea degli iscritti e sottoposto all'attenzione del Settore Politiche Sociali.
3. Le modifiche al regolamento interno, sia su iniziativa del Comitato di Gestione che dell'Assemblea degli iscritti, sono approvate dall'Assemblea degli iscritti e sottoposto all'attenzione del Settore Politiche Sociali.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Entrata in vigore ed abrogazione

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
2. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le norme regolamentari precedentemente adottate riguardanti il Centro Anziani.

Art. 19

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti esistenti in materia.